

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Sostituzione dell'articolo 1 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 2 – Sostituzione dell'articolo 2 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 3 – Modificazione dell'articolo 5 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 4 – Sostituzione dell'articolo 6 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 5 – Modificazione dell'articolo 7 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 6 – Sostituzione dell'articolo 8 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 7 – Sostituzione dell'articolo 9 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 8 – Sostituzione dell'articolo 10 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 9 – Aggiunta dell'articolo 10-bis nella Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 10 – Sostituzione dell'articolo 11 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 11 – Sostituzione dell'articolo 12 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 12 – Sostituzione dell'articolo 13 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 13 – Sostituzione dell'articolo 15 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 14 – Sostituzione dell'articolo 18 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 15 – Sostituzione dell'articolo 19 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 16 – Sostituzione dell'articolo 20 della Legge regionale n. 34 del 1999

- Art. 17 – Sostituzione dell'articolo 21 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 18 – Sostituzione dell'articolo 22 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 19 – Sostituzione dell'articolo 25 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 20 – Modificazione dell'articolo 30 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 21 – Modificazione dell'articolo 32 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 22 – Modificazione della rubrica del TITOLO III della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 23 – Sostituzione dell'articolo 34 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 24 – Sostituzione dell'articolo 35 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 25 – Sostituzione dell'articolo 36 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 26 – Sostituzione dell'articolo 37 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 27 – Sostituzione dell'articolo 38 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 28 – Sostituzione dell'articolo 39 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 29 – Sostituzione dell'articolo 45 della Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 30 – Aggiunta del TITOLO V-bis nella Legge regionale n. 34 del 1999
- Art. 31 – Adeguamento alla nuova denominazione del Consiglio regionale di cui alla Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 "Statuto della Regione Emilia-Romagna"
- Art. 32 – Norma finale e abrogazioni

Art. 1

*Sostituzione dell'articolo 1
della Legge regionale n. 34 del 1999*

1. L'articolo 1 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

Titolari del diritto di iniziativa popolare

1. In attuazione dell'articolo 18 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi è esercitata:

- a) da almeno cinquemila elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
- b) da ciascun Consiglio provinciale;
- c) dai tanti Consigli comunali che, singolarmente o com-

plessivamente, raggiungano una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.».

Art. 2
*Sostituzione dell'articolo 2
della Legge regionale n. 34 del 1999*

1. L'articolo 2 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 2
Requisiti

1. La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto.

2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario.».

Art. 3
*Modificazione dell'articolo 5
della Legge regionale n. 34 del 1999*

1. Il comma 7 dell'articolo 5 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la proposta di iniziativa popolare e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo della proposta, riprodotto da uno dei fogli recanti le sottoscrizioni di cui al comma 1, alla Consulta di garanzia statutaria di cui all'articolo 69 dello Statuto. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Consulta è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.».

Art. 4
*Sostituzione dell'articolo 6
della Legge regionale n. 34 del 1999*

1. L'articolo 6 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 6
Esame di ammissibilità della proposta

1. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità della proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi espressamente in merito a:

- a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
- b) conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;
- c) sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2;
- d) insussistenza dei limiti di cui all'articolo 3.

2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della riunione in cui la Consulta inizierà l'esame della proposta. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Consulta ed illustrare la proposta prima che la Consulta adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto nelle premesse del parere. La Consulta può convo-

care in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. La decisione di cui al comma 1 è comunicata, entro cinque giorni, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento ne dà immediata notizia agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.».

Art. 5
*Modificazione dell'articolo 7
della Legge regionale n. 34 del 1999*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il testo del progetto.».

Art. 6
*Sostituzione dell'articolo 8
della Legge regionale n. 34 del 1999*

1. L'articolo 8 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 8
Raccolta delle firme

1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.

2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:

- a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale", come modificato dall'articolo 1 della Legge 28 aprile 1998, n. 130 "Modifica dell'articolo 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori", e dall'articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 120 "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";
- b) i consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale.

3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.

4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune dell'Emilia-Romagna è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. Detta iscrizione può

essere comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".».

Art. 7
*Sostituzione dell'articolo 9
della Legge regionale n. 34 del 1999*

1. L'articolo 9 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 9
Esame di regolarità della proposta

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa popolare sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

- a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
- b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
- c) sulla regolarità delle certificazioni;
- d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione;
- e) sulla assenza di firme doppie.

3. Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:

- a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, riscontrate regolari - sono almeno cinquemila;
- b) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera a), comprese quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
- c) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'articolo 8;
- d) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sotto-

scrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.

5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:

- a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8, o con indicazioni non rispondenti a quanto richiesto nella stessa norma;
- b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
- c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.

6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Consulta di garanzia statutaria ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.

7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.

8. La proposta di iniziativa popolare è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione, o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a cinquemila.».

Art. 8
*Sostituzione dell'articolo 10
della Legge regionale n. 34 del 1999*

1. L'articolo 10 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 10
*Trasmissione alla Commissione
assembleare competente*

1. Ricevuta la deliberazione, di cui al comma 7 dell'articolo 9, che dichiara la regolarità della proposta d'iniziativa popolare, il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale trasmette la proposta alla Commissione assembleare competente per materia, dandone comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.

2. La Commissione assembleare informa tempestivamente della data in cui la proposta verrà discussa gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5. Essi hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare la proposta, e di presentare documenti e relazioni.

3. La Commissione, a norma del regolamento interno dell'Assemblea, presenta all'Assemblea la propria relazione.

4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione assembleare della proposta, senza che su di essa l'Assemblea si sia pronunciata, la proposta è iscritta al

primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea, la quale deve decidere nel merito entro i successivi dodici mesi.».

Art. 9

Aggiunta dell'articolo 10-bis nella Legge regionale n. 34 del 1999

1. Dopo l'articolo 10 della Legge regionale n. 34 del 1999 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis

Sottoposizione all'Assemblea di questione di rilevante interesse

1. I soggetti di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 1 possono altresì sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità. L'Assemblea deve procedere all'esame della questione entro sei mesi dalla trasmissione della proposta alla Commissione assembleare competente.

2. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3 e 4, nonché le disposizioni del presente Capo, ad eccezione del comma 4 dell'art. 10 e delle lett. a) e c) del comma 1 dell'art. 6.».

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 11 della Legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 11 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 11

Modalità di presentazione della proposta

1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali che approvano il progetto di legge sono trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni propo-
nenti all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.

2. I soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 1 possono altresì sottoporre all'Assemblea, con le medesime modalità di cui al comma 1, una questione di rilevante interesse, eventualmente presentando proposte anche in termini generali.

3. La proposta si considera presentata:

- a) in caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del Consiglio provinciale;
- b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1.

4. In caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, tra la data di adozione della prima deliberazione e quella di adozione dell'ultima deliberazione necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, non possono intercorrere più di centottanta giorni.

5. Nella deliberazione il Consiglio provinciale o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. In caso di iniziativa promossa da Consigli comunali, i nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Comuni, in caso di difformità vale

l'indicazione data dal Comune che ha presentato la prima deliberazione.

6. Ricevuta la deliberazione del Consiglio provinciale, o la prima deliberazione di un Consiglio comunale, il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Consulta di garanzia statutaria. La Consulta svolge l'esame di ammissibilità secondo quanto disposto dall'art. 6. Non si applicano le lett. a) e c) del comma 1 dell'art. 6 in caso di questione di rilevante interesse.

7. In caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla regolarità della proposta entro dieci giorni dalla decisione di ammissibilità.

8. In caso di iniziativa esercitata da più Consigli comunali, il responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.».

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 12 della Legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 12 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

Requisiti e condizioni

1. In attuazione dell'art. 20 dello Statuto, il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di uno o più atti amministrativi di interesse generale è indetto quando lo richiedano almeno quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna, oppure dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, o almeno due Consigli provinciali.

2. Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini di cui all'art. 20 dello Statuto, quelli il cui contenuto riguarda interessi generali, o interessi settoriali, o interessi diffusi, riferibili, anche indirettamente, a tutto il territorio regionale.

3. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, per i regolamenti interni degli organi regionali, per le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria, per le leggi tributarie e di bilancio, per le leggi elettorali, per le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie, per le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane e per i regolamenti attuativi delle suddette leggi.

4. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

5. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate.

6. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale.

7. Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che sia già stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.».

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 13 della Legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 13 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 13

Presentazione del quesito referendario

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale:

- a) il testo del quesito referendario, come precisato dall'art. 14, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 8, di non meno di trecento e non più di quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione; le firme sono presentate raggruppate per Comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
- b) una relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo;
- c) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione; i certificati sono presentati raggruppati per Comune.

2. Si applica quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5.

3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali incaricati:

- a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
- b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;
- c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire disgiuntamente.

4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

- a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario a norma della lett. a) del comma 1;
- b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;
- c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);
- d) circa gli incaricati di cui al comma 3.

6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il responsabile del procedimento verifica che almeno trecento delle firme di cui alla lett. a) del comma 1 siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la richiesta di referendum, e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo del quesito e la relazione illustrativa alla Consulta di garanzia statutaria. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Consulta è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.

8. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale comunica all'Assemblea e al Presidente della Giunta regionale la presentazione dell'iniziativa referendaria che non sia stata dichiarata improcedibile a norma del comma 7. Il Presidente della Giunta dispone la pubblicazione del testo del quesito nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 15 della Legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 15 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 15

Ammissibilità del quesito referendario

1. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:

- a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi leggi regionali, regolamenti regionali, atti amministrativi regionali di interesse generale;
- b) al rispetto dei limiti posti al comma 2 dell'art. 20 dello Statuto regionale;
- c) al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti dall'art. 12;
- d) alla chiarezza ed all'univocità del quesito, come definito all'art. 14;
- e) all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.

2. Sempre ai fini della ammissibilità, la Consulta, in caso che il quesito referendario investa atti legislativi, verifica inoltre che in caso di risultato positivo del referendum non si produca il venire meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente vincolato od obbligatorio.

3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13 sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della riunione in cui la Consulta inizierà l'esame del quesito. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Consulta ed illustrare il quesito referendario prima che la Consulta adotti il proprio parere. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La Consulta può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

4. La Consulta comunica la propria decisione sull'ammissibilità del quesito, entro cinque giorni dalla deliberazione:

- a) al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che ne dà notizia all'Assemblea legislativa regionale;
- b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13;
- c) al Presidente della Giunta, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.».

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 18 della Legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 18 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 18

Esame di regolarità della richiesta di referendum

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro i centotanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

- a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
- b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
- c) sulla regolarità delle certificazioni;
- d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione;
- e) sulla assenza di firme doppie.

3. Entro quaranta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:

- a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme – con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, riscontrate regolari – sono almeno quarantamila;
- b) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. a), comprese quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
- c) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. b)

sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;

- d) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.

5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:

- a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 17, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;
- b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
- c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.

6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Consulta di garanzia statutaria ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della richiesta di referendum abrogativo. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

8. La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a quarantamila.».

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 19 della Legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 19 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 19

Procedibilità definitiva del referendum

1. Dopo la presentazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 13, della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina vigente.

2. La Consulta di garanzia statutaria, ove abbia deliberato la validità della richiesta di referendum, entro i trenta giorni successivi, verifica:

- a) se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum;
- b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.

3. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della di-

disciplina sottoposta a referendum, la Consulta delibera l'improcedibilità del referendum.

4. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, ovvero l'abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta riscontra se la nuova disciplina risponde appieno al quesito referendario, deliberando, in tal caso, l'improcedibilità del referendum. Se la nuova disciplina risponde solo parzialmente al quesito referendario, la Consulta, dando atto della parzialità dell'intervento, decide la procedibilità del referendum, modificando per quanto necessario il quesito referendario. In ogni caso la Consulta acquisisce, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, il parere e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

5. Ai fini di cui al comma 4, in caso di abrogazione parziale, ovvero di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti.

6. Le decisioni di cui ai commi 3 e 4 sono comunicate dal Presidente della Consulta, entro tre giorni dalla loro adozione, ai soggetti di cui al comma 4 dell'art. 15, i quali provvedono alla comunicazione ed alla pubblicazione ivi previste.».

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 20 della Legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 20 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 20

Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali

1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario come determinato dall'art. 14, devono essere trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.

2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in tutte le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali. Le deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.

3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito:

- a) in caso di iniziativa esercitata da Consigli provinciali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del secondo Consiglio provinciale;
- b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12.

4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

5. Nelle deliberazioni i Consigli provinciali o i Consigli

comunalmente indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. I nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Consigli; in caso di difformità vale l'indicazione data dal Consiglio comunale o provinciale che ha presentato la prima deliberazione.

6. Ricevuta la prima deliberazione il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Consulta di garanzia statutaria. La Consulta svolge l'esame di ammissibilità entro i successivi trenta giorni, secondo quanto disposto dall'art. 15.

7. Dopo la deliberazione di ammissibilità, il responsabile del procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12 siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.

8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, vengano a mancare, prima della dichiarazione di ammissibilità del quesito, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 12.».

Art. 17

Sostituzione dell'articolo 21 della Legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 21 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 21

Indizione del referendum

1. Le deliberazioni della Consulta di garanzia statutaria che dichiarano la validità delle richieste di referendum abrogativo sono trasmesse, entro cinque giorni dalla loro adozione, al Presidente della Giunta regionale.

2. I referendum abrogativi si svolgono di norma in due tornate annuali. Il Presidente della Giunta:

- a) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dall'1 luglio al 15 gennaio, decreta entro il 31 gennaio di ogni anno l'indizione del referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 16 maggio e il 30 giugno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 della Legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria";
- b) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio al 30 giugno decreta entro il 15 luglio di ogni anno l'indizione del referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra l'1 novembre e il 15 dicembre, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 della Legge regionale n. 23 del 2007.

Tra la data di indizione e la domenica in cui sono convocati gli elettori debbono decorrere almeno centoventi giorni.

3. Il decreto del Presidente della Giunta indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

4. Il decreto è pubblicato senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato all'Ufficio territoriale del Governo e al Presidente della Corte d'appello di Bologna ed è comunicato ai Sindaci e ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.

5. Il Presidente della Giunta dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei Sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta. Del decreto è data adeguata diffusione dai competenti organi di informazione.

6. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi 3, 4, e 5, che le consultazioni sui referendum concernenti provvedimenti regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 2. In tal caso restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum; esse sono individuate con decreto del Presidente della Giunta.».

Art. 18

Sostituzione dell'articolo 22 della Legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 22 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 22

Concentrazione di istanze referendarie

1. Su richiesta del Presidente della Giunta regionale, la Consulta di garanzia statutaria dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia e ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla richiesta medesima, ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'art. 21.

2. A tal fine la Consulta:

- a) apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori;
- b) stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo della sintesi del quesito referendario, ai fini di cui al comma 4 dell'art. 14.».

Art. 19

Sostituzione dell'articolo 25 della Legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 25 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 25

Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo

1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, la Consulta di garanzia statutaria, su richiesta del Presidente della Giunta, delibera l'improcedibilità dello svolgimento del referendum.

2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum ovvero

l'abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta di garanzia statutaria, su richiesta del Presidente della Giunta, provvede sulla procedibilità a norma del comma 4 dell'articolo 19.

3. Le decisioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate, dal Presidente della Consulta, entro tre giorni dalla loro adozione:

- a) al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che ne dà notizia all'Assemblea legislativa regionale;
- b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 13;
- c) al Presidente della Giunta.

4. Il Presidente della Giunta, nel caso la Consulta abbia deciso la improcedibilità, con decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.

5. Il Presidente della Giunta, nel caso la Consulta abbia deciso la procedibilità individuando quali siano le disposizioni oggetto del referendum e modificando ove necessario il quesito referendario, provvede con il decreto di indizione alla riformulazione del quesito referendario.

6. Se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum è accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.».

Art. 20

Modificazione dell'articolo 30 della Legge regionale n. 34 del 1999

1. Il comma 6 dell'articolo 30 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«6. I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, al Presidente della Giunta regionale e all'Ufficio territoriale del Governo.».

Art. 21

Modificazione dell'articolo 32 della Legge regionale n. 34 del 1999

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Giunta regionale, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.».

Art. 22

Modificazione della rubrica del TITOLO III della Legge regionale n. 34 del 1999

1. La rubrica del TITOLO III della Legge regionale n. 34 del 1999 è così sostituita: «REFERENDUM CONSULTIVO».

Art. 23

Sostituzione dell'articolo 34 della Legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 34 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 34

Oggetto

1. L'Assemblea legislativa regionale delibera l'indizione di referendum consultivi – a norma dell'art. 21 dello Statuto – per l'espressione di una valutazione della comunità regionale su materie o leggi di competenza regionale.

2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum abrogativo ai sensi dell'art. 20 dello Statuto. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti.».

Art. 24

*Sostituzione dell'articolo 35
della Legge regionale n. 34 del 1999*

1. L'articolo 35 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 35

Richiesta di referendum consultivo

1. La richiesta di referendum consultivo di cui all'articolo 34 può essere presentata almeno da:

- a) ottantamila iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, purché maggiorenni, ivi compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se regolarmente e continuativamente residenti da almeno due anni in Comuni dell'Emilia-Romagna;
- b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione;
- c) quattro Consigli provinciali.

2. La richiesta di referendum consultivo contiene:

- a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
- b) il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 14, in quanto compatibili.

3. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo a norma della lettera a) del comma 1, si applicano, in quanto compatibili, i commi 6 e 7 dell'art. 12, l'art. 13, i commi 3 e 4 dell'art. 15, gli articoli 16 e 18, considerando, in luogo del requisito di elettore, il requisito della iscrizione nell'anagrafe della popolazione di cui alla lett. a) del comma 1 ed il relativo certificato di iscrizione e con l'adeguamento del numero dei soggetti richiedenti e delle relative firme alla lett. a) del comma 1. Ai fini della raccolta delle firme, il residente di cui alla lett. a) del comma 1 appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il Comune nelle cui liste anagrafiche il residente è iscritto e, per gli iscritti privi di cittadinanza italiana, la relativa data di iscrizione non inferiore a due anni continuativi. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle. Si applica quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8.

4. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo a norma delle lettere b) e c) del comma 1, si applica l'art. 20 adeguato, per il numero dei soggetti richiedenti – e per le relative deliberazioni necessarie ad integrare il requisito – alle lettere b) e c) del comma 1.

5. La decisione sull'ammissibilità del quesito referendario è adottata dalla Consulta di garanzia statutaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito a:

- a) oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi materie o leggi di competenza della Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 34;
- b) rispetto dei limiti posti dal comma 2 dell'articolo 34;
- c) rispetto dei commi 6 e 7 dell'articolo 12;
- d) chiarezza, omogeneità ed univocità del quesito ai sensi della lett. b) del comma 2.

La Consulta di garanzia statutaria ha facoltà di modificare o riformulare il quesito, ove lo ritenga necessario a fini di chiarezza e di univocità, nel rispetto delle intenzioni dei richiedenti.

6. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, dopo la deliberazione adottata dalla Consulta di garanzia statutaria a norma del comma 7 dell'art. 18, nel caso di richiesta di referendum consultivo presentata a norma della lett. a) del comma 1, ovvero dopo la deliberazione adottata dalla Consulta di garanzia statutaria a norma del comma 7 dell'art. 20, nel caso di richiesta di referendum consultivo presentata a norma delle lett. b) e c) del comma 1, cura l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della richiesta di referendum consultivo.

7. L'Assemblea legislativa delibera sulla proposta di referendum consultivo entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno generale.

8. Il procedimento di esame e di approvazione degli atti cui la proposta si riferisce, ove in corso, è sospeso per effetto della presentazione all'Assemblea legislativa regionale della proposta di referendum.».

Art. 25

*Sostituzione dell'articolo 36
della Legge regionale n. 34 del 1999*

1. L'articolo 36 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 36

Indizione del referendum

1. La deliberazione assembleare concernente la richiesta di referendum consultivo è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Giunta.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 11 della Legge regionale n. 23 del 2007. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali. Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresì, quanto disposto dalle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 24. Si applicano inoltre i commi 3, 4 e 5 dell'art. 21.».

Art. 26

*Sostituzione dell'articolo 37
della Legge regionale n. 34 del 1999*

1. L'articolo 37 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 37

Procedimento elettorale

1. Si osservano le disposizioni del Capo II del TITOLO II in ordine alla costituzione degli uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.

2. Possono partecipare al voto gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, purché maggiorenni, ivi compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se regolarmente e continuativamente residenti da almeno due anni in Comuni dell'Emilia-Romagna alla data di indizione del referendum. Si osservano, in ogni caso, le condizioni previste come causa di esclusione del cittadino italiano dall'elettorato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".

3. L'Ufficio anagrafe di ciascun Comune trasmette all'Ufficio elettorale comunale, almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione, l'elenco nominativo dei soggetti aventi diritto al voto ai sensi del comma 2. L'Ufficio elettorale comunale, sulla base degli elenchi trasmessi, compila in triplice copia ed in ordine alfabetico le liste dei soggetti aventi diritto al voto.

4. Il Sindaco, entro il sesto giorno precedente alla consultazione referendaria, comunica agli aventi diritto al voto, non iscritti nelle liste elettorali del Comune, la sede, il numero di sezione, il giorno e l'orario di votazione mediante consegna, anche a mezzo posta, di apposito avviso di convocazione.

5. Gli aventi diritto di cui al comma 4 potranno, comunque, ritirare presso gli uffici preposti copia o duplicato dell'avviso fino al giorno stesso della consultazione referendaria.

6. L'accertamento della legittimazione al voto avviene in base alle liste di sezione dei residenti aventi diritto al voto di cui al comma 3 consegnate alle sezioni elettorali. Nel caso di cittadini extracomunitari o di apolidi, al momento del voto, oltre ad un valido documento di riconoscimento dovrà essere esibito un permesso di soggiorno in corso di validità.

7. Le Amministrazioni comunali, se necessario, predispongono l'ulteriore disciplina di dettaglio.

8. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.

9. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

Art. 27

*Sostituzione dell'articolo 38
della Legge regionale n. 34 del 1999*

1. L'articolo 38 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 38

Esito del referendum ed efficacia

1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum inizia o riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum

stesso. L'atto di approvazione definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del contenuto dell'atto rispetto all'esito del referendum. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione assembleare referente.».

Art. 28

*Sostituzione dell'articolo 39
della Legge regionale n. 34 del 1999*

1. L'articolo 39 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 39

Approvazione delle proposte

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.».

Art. 29

*Sostituzione dell'articolo 45
della Legge regionale n. 34 del 1999*

1. L'articolo 45 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 45

Responsabile del procedimento assembleare

1. Il Direttore generale dell'Assemblea legislativa regionale è responsabile del procedimento ai sensi della presente legge fatto salvo quanto previsto all'art. 46 e dal TITOLO V-bis.

2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ai singoli procedimenti di propria competenza ai sensi della presente legge. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del procedimento il Direttore generale.

3. Il Direttore generale organizza lo svolgimento delle attività a lui incombenti a norma della presente legge anche acquisendo, ove occorra, con propria determinazione, risorse e servizi esterni all'apparato assembleare ed impegnando e liquidando le spese relative.».

Art. 30

*Aggiunta del TITOLO V-bis
nella Legge regionale n. 34 del 1999*

1. Dopo il TITOLO V della Legge regionale n. 34 del 1999 è inserito il seguente:

«TITOLO V-bis

ISTRUTTORIA PUBBLICA

Art. 50-bis

Richiesta di istruttoria pubblica

1. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, l'Assemblea legislativa regionale può indire l'istruttoria pubblica individuando altresì il responsabile del procedimento. La richiesta di istruttoria pubblica può essere avanzata da almeno cinquemila persone, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, tra:

- a) i cittadini italiani residenti in un Comune dell'Emilia-Romagna e, in quanto regolarmente e continuativamente residenti da almeno un anno in Comuni dell'Emilia-Romagna, gli stranieri e gli apolidi;
- b) le persone che, al di fuori dei casi di cui alla lettera a), esercitano nel territorio dell'Emilia-Romagna, da almeno un anno, la propria attività di lavoro o di studio.

2. Possono formare oggetto di istruttoria pubblica solo le proposte di atti normativi o amministrativi di carattere generale che siano state regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa o del Regolamento interno della Giunta regionale, o che, in caso siano di competenza del Presidente della Giunta regionale, siano state regolarmente formalizzate.

3. La richiesta, scritta e motivata, deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa da un comitato promotore composto da non meno di venti elettori della Regione rientranti nella lett. a) del comma 1.

4. I cittadini di cui al comma 3 devono provvedere alla raccolta delle firme entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di istruttoria all'Ufficio di Presidenza.

5. La raccolta delle firme è effettuata su fogli in carta libera, vidimati dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa, sui quali è indicato il procedimento per cui viene richiesta l'istruttoria pubblica.

6. I soggetti di cui al comma 1 appongono sui fogli vidimati di cui al comma 5 la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il Comune nelle cui liste anagrafiche il residente è iscritto e, per gli iscritti privi di cittadinanza italiana, la relativa data di iscrizione non inferiore ad un anno continuativo o, nel caso dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, l'attività di lavoro o di studio esercitata, da almeno un anno, nel territorio regionale. Tali indicazioni devono essere accompagnate da corrispondenti certificazioni o comprovate da dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle. Le firme sono presentate raggruppate per Comune. Per l'autenticazione delle firme si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 8.

7. I fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

8. Verificata la regolarità delle firme e delle certificazioni presentate, il Direttore generale dell'Assemblea legislativa, ove sia stato raggiunto il numero minimo di richiedenti previsto dallo Statuto, trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa la richiesta di istruttoria pubblica. Il Presidente dell'Assemblea cura l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa della richiesta di istruttoria.

9. L'Assemblea legislativa può indire l'istruttoria pubblica entro sessanta giorni dal deposito di cui al comma 7.

10. L'apertura del dibattito pubblico sospende il procedimento su cui è stata avanzata la richiesta di istruttoria pubblica.

Art. 50-ter Pubblicità

1. Il responsabile del procedimento, con idonei mezzi,

dà pubblico avviso della convocazione dell'istruttoria pubblica. L'avviso reca l'indicazione della data e del luogo della prima seduta, da tenersi non prima di quindici giorni ed entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso, e di quelle successive. L'avviso può anche prevedere la partecipazione dei soggetti interessati tramite videoconferenza. In ogni caso l'avviso di istruttoria è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale.

2. Nei quindici giorni precedenti l'audizione, il fascicolo comprendente gli elementi già acquisiti nel corso del procedimento, ad eccezione di quelli considerati riservati per legge, è consultabile nelle modalità indicate nell'avviso.

3. Qualora una richiesta di partecipazione debba essere respinta, in quanto non compatibile con le categorie previste dallo Statuto, il responsabile del procedimento ne dà adeguata motivazione.

Art. 50-quater

Modalità di svolgimento dell'istruttoria

1. Le sedute relative all'istruttoria pubblica sono convocate dal Presidente dell'Assemblea legislativa, che svolge funzioni di presidenza della seduta. Delle sedute relative all'istruttoria vengono redatti processi verbali, nella forma del resoconto sommario, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal responsabile del procedimento. Detti verbali sono allegati alla relazione finale.

2. La durata dell'istruttoria non può superare i trenta giorni dalla prima seduta, salvo proroghe motivate del Presidente dell'Assemblea per non oltre trenta giorni.

3. Il responsabile del procedimento stabilisce le fasi del dibattito in modo da garantire la massima informazione tra i soggetti coinvolti e in modo da promuovere la partecipazione degli stessi. Deve altresì assicurare la piena parità di espressione di tutti i punti di vista.

4. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.

5. Gli interventi dei partecipanti sono preceduti da una sintetica illustrazione della questione oggetto dell'istruttoria fatta dal Presidente dell'Assemblea e, se del caso, dal relatore del progetto di legge e dalla Giunta.

6. Conclusi gli interventi di cui al comma 5, tutti i presenti possono interrogare gli esperti, secondo tempi e modalità fissati dal Presidente dell'Assemblea.

7. I presenti possono presentare relazioni scritte che vengono acquisite agli atti del procedimento.

8. Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria pubblica possono essere utilizzati per l'inserimento nel progetto di legge di una clausola valutativa ai fini del controllo sulla sua attuazione e del monitoraggio sui relativi effetti.

9. A conclusione dell'ultima seduta, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'istruttoria pubblica. Viene predisposta, a cura del Presidente stesso, una relazione che riferisce delle modalità di svolgimento dell'istruttoria, degli argomenti che sono stati sollevati e delle eventuali proposte conclusive cui ha dato luogo. Tale relazione viene acquisita come base dell'esame rela-

tivo all'oggetto dell'istruttoria pubblica. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie. Se si tratta di un provvedimento normativo, la motivazione è contenuta in apposito ordine del giorno.

10. Il responsabile del procedimento assicura adeguata pubblicità alla relazione di cui al comma 9.

Art. 50-quinquies

Istruttoria pubblica e referendum consultivo

1. Qualora sia stata presentata una richiesta di indizione di referendum consultivo, di cui all'art. 21 dello Statuto, non è ammessa una richiesta di istruttoria pubblica che abbia oggetto, anche in parte, coincidente. L'inammissibilità è dichiarata dalla Consulta di garanzia statutaria.

2. Per richiesta di indizione del referendum si intende la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 13.».

Art. 31

Adeguamento alla nuova denominazione del Consiglio regionale di cui alla Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 "Statuto della Regione Emilia-Romagna"

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della Legge regionale n. 34 del 1999 le parole «del Consiglio» sono sostituite dalle parole «dell'Assemblea».

2. Il comma 1 dell'articolo 4 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«1. I cittadini che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura assembleare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture dell'Assemblea e della Giunta regionale.».

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della Legge regionale n. 34 del 1999 le parole «del Consiglio» sono sostituite dalle parole «dell'Assemblea legislativa».

4. Al comma 2 dell'articolo 5 della Legge regionale n. 34 del 1999 le parole «del Consiglio» sono sostituite dalle parole «dell'Assemblea».

5. Il comma 1 dell'articolo 24 della Legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente Capo, relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:

- a) nei sei mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale e nei sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea legislativa regionale;
- b) in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea legislativa regionale;
- c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardino almeno la metà dei comuni e delle province della Regione o interessino comunque la metà degli elettori della Regione.».

6. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 della Legge regionale n. 34 del 1999 le parole «nel Consiglio» sono sostituite dalle parole «nell'Assemblea legislativa».

Art. 32

Norma finale e abrogazioni

1. Il titolo della Legge regionale n. 34 del 1999 è così modificato: «Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica».

2. Il TITOLO IV «Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare» della Legge regionale n. 34 del 1999, è abrogato.

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 e l'articolo 50 della Legge regionale n. 34 del 1999 sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 maggio 2008

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Borghi, Tagliani, Salsi, Ercolini, Bortolazzi, Nanni, Barbieri, Zoffoli, Mazza e Lucchi; oggetto assembleare n. 3362 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 201 in data 12 febbraio 2008;
- assegnato alla VI Commissione assembleare permanente "Attuazione dello

Statuto" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2008 del 6 maggio 2008, con relazione scritta del consigliere Marco Barbieri, nominato dalla commissione in data 19 febbraio 2008;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 21 maggio 2008, atto n. 68/2008.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 1 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 1 – Titolari del diritto di iniziativa popolare

1. In attuazione degli articoli 33 e 34 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi e delle proposte di istituzione di commissioni consiliari speciali di inchiesta, di indagine e di studio è esercitata:

- a) da almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione Emilia-Romagna;

- b) da ciascun Consiglio provinciale;
- c) dai tanti consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, raggiungono una popolazione di almeno cinquemila abitanti».

NOTA ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 2 – Requisiti

1. La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che, in conformità con quanto previsto per i progetti di iniziativa consiliare, ne illustri le finalità ed il contenuto.
2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario.
3. La proposta di istituzione di commissioni consiliari speciali di inchiesta, di indagini e di studio, deve indicarne l'oggetto e delimitarne la materia».

NOTA ALL'ART. 3

Comma 1

1) Il testo del comma 7 dell'articolo 5 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 5 – Esercizio dell'iniziativa popolare

(omissis)

7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la proposta di iniziativa popolare e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo della proposta, riprodotto da uno dei fogli recanti le sottoscrizioni di cui al comma 1, alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, di cui agli articoli 40 e seguenti. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Commissione è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3».

NOTA ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 6 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 6 – Esame di ammissibilità della proposta

1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare decide sull'ammissibilità della proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi espressamente in merito a:
 - a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
 - b) conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;
 - c) sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;
 - d) insussistenza dei limiti di cui all'art. 3.
2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Commissione, della riunione in cui la Commissione inizierà l'esame della proposta. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Commissione ed illustrare la proposta prima che la Commissione adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Commissione deve dar conto nelle premesse del parere. La Commissione può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
3. La decisione di cui al comma 1 è comunicata, entro cinque giorni, al responsabile del procedimento che ne dà immediata notizia agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5».

NOTA ALL'ART. 5

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 7 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 7 – Vidimazione dei fogli per le firme

1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge o della proposta. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il testo del progetto o della proposta.

(omissis)»

NOTA ALL'ART. 6

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 8 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 8 – Raccolta delle firme

1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto o alla proposta, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.

2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:

- a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della Legge 53/90, come modificato dall'art. 1 della Legge 28 aprile 1998, n. 130, e dall'art. 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 120;
 - b) i consiglieri regionali, che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale.
3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata, e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.
4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune dell'Emilia-Romagna è comprovata dai relativi certificati, anche, collettivi, dei sottoscrittori. Detta iscrizione può essere comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15».

NOTA ALL'ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 9 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 9 – Esame di regolarità della proposta

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa popolare sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.
2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
 - a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
 - b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
 - c) sulla regolarità delle certificazioni;
 - d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione;
 - e) sulla assenza di firme doppie.
3. Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle Amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le Amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:
 - a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, riscontrate regolari - sono almeno cinquemila;
 - b) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lett. a), comprese quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
 - c) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lett. b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;
 - d) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lett. c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.
5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:
 - a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 8, o con indicazioni non rispondenti a quanto richiesto nella stessa norma;
 - b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
 - c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
 - d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.
6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, l'Ufficio di Presidenza delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare. La deliberazione è trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di adozione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.
8. La proposta di iniziativa popolare è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione, o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a cinquemila».

NOTA ALL'ART. 8

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 10 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 10 – Trasmissione alla Commissione consiliare competente

1. Dopo la deliberazione, di cui al comma 7 dell'art. 9, che dichiara la regolarità della proposta d'iniziativa popolare, il Presidente del Consiglio regionale trasmette la proposta alla Commissione consiliare competente per materia, dandone comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.

2. La Commissione consiliare informa tempestivamente della data in cui la proposta verrà discussa gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. Essi hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare la proposta, e di presentare documenti e relazioni.

3. La Commissione, a norma del regolamento interno del Consiglio, presenta al Consiglio la propria relazione.

4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione consiliare della proposta, senza che su di essa il Consiglio si sia pronunciato, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro i successivi dodici mesi».

NOTA ALL'ART. 9

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 10 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 10 – Trasmissione alla Commissione consiliare competente

1. Dopo la deliberazione, di cui al comma 7 dell'art. 9, che dichiara la regolarità della proposta d'iniziativa popolare, il Presidente del Consiglio regionale trasmette la proposta alla Commissione consiliare competente per materia, dandone comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.

2. La Commissione consiliare informa tempestivamente della data in cui la proposta verrà discussa gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. Essi hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare la proposta, e di presentare documenti e relazioni.

3. La Commissione, a norma del regolamento interno del Consiglio, presenta al Consiglio la propria relazione.

4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione consiliare della proposta, senza che su di essa il Consiglio si sia pronunciato, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro i successivi dodici mesi».

NOTA ALL'ART. 10

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 11 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 11 – Modalità di presentazione della proposta

1. Le deliberazioni dei consigli provinciali e comunali che approvano il progetto o la proposta sono trasmesse dai Presidenti delle province o dai Sindaci dei comuni proponenti all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. La proposta si considera presentata:

- in caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del Consiglio provinciale;
- in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1.

3. In caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, tra la data di adozione della prima deliberazione e quella di adozione dell'ultima deliberazione, necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, non possono intercorrere più di 180 giorni.

4. Nella deliberazione il Consiglio provinciale o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. In caso di iniziativa promossa da Consigli comunali, i nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Comuni, in caso di difformità vale l'indicazione data dal Comune che ha presentato la prima deliberazione.

5. Ricevuta la deliberazione del Consiglio provinciale, o la prima deliberazione di un Consiglio comunale, il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare. La Commissione svolge l'esame di ammissibilità secondo quanto disposto dall'art. 6.

6. In caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, l'Ufficio di Presidenza delibera sulla regolarità della proposta entro dieci giorni dalla decisione di ammissibilità da parte della Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare.

7. In caso di iniziativa esercitata da più Consigli comunali, il responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, siano pervenute entro il termine di cui al comma 3. Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare».

NOTA ALL'ART. 11

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 12 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 12 – Requisiti e condizioni

1. In attuazione dell'art. 36 dello Statuto, il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di uno o più atti amministrativi di interesse generale è indetto quando lo richiedano almeno quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'Emilia-Romagna, oppure dieci consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, o almeno due consigli provinciali.

2. Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini di cui all'art. 36 dello Statuto, quelli il cui contenuto riguarda interessi generali, o interessi settoriali, o interessi diffusi, riferibili, anche indirettamente, a tutto il territorio regionale.

3. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, per i regolamenti interni del Consiglio e della Giunta regionale, per le leggi tributarie e di bilancio, e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato.

4. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

5. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale.

6. Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che sia già stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità».

NOTA ALL'ART. 12

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 13 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 13 – Presentazione del quesito referendario

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori della raccolta depositano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

- il testo del quesito referendario, come precisato dall'art. 14, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 8, di non meno di trecento e non più di quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione; le firme sono presentate raggruppate per Comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
- una relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo;
- i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

2. Si applica quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5.

3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali incaricati:

- ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
- intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;
- esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire disgiuntamente.

4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

- sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario a norma della lett. a) del comma 1;
- sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;
- sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);
- circa gli incaricati di cui al comma 3.

6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il responsabile del procedimento verifica che almeno trecento delle firme di cui al comma 1, lett. a) siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la richiesta di referendum, e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo del quesito e la relazione illustrativa alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, di cui agli articoli 40 e seguenti. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Commissione è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.

8. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Consiglio e al Presidente della Giunta regionale la presentazione dell'iniziativa referendaria che non sia stata dichiarata improcedibile a norma del comma 7. Il Presidente della Giunta dispone la pubblicazione del testo del quesito nel Bollettino Ufficiale della Regione».

NOTA ALL'ART. 13

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 15 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 15 – Ammissibilità del quesito referendario

1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:

- all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi leggi regionali, regolamenti regionali, atti amministrativi regionali di interesse generale;
- al rispetto dei limiti posti al comma 4 dell'art. 36, dello Statuto regionale;
- al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti dall'art. 12;
- alla chiarezza ed all'univocità del quesito, come definito all'art. 14;
- all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.

2. Sempre ai fini della ammissibilità, la Commissione, in caso che il quesito referendario investa atti legislativi, verifica inoltre che in caso di risultato positivo del referendum non si produca il venire meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente vincolato od obbligatorio.

3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Commissione, della riunione in cui la Commissione inizierà l'esame del quesito. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Commissione ed illustrare il quesito referendario prima che la Commissione adotti il proprio parere. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Commissione deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La Commissione può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriore elementi di valutazione.

4. La Commissione comunica la propria decisione sull'ammissibilità del quesito, entro cinque giorni dalla deliberazione:

- al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà notizia al Consiglio regionale;

- b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13;
- c) al Presidente della Giunta, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale».

NOTA ALL'ART. 14

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 18 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 18 – Esame di regolarità della richiesta di referendum

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.
2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
 - a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
 - b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
 - c) sulla regolarità delle certificazioni;
 - d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione;
 - e) sulla assenza di firme doppie.
3. Entro quaranta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle Amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le Amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:
 - a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme – con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, riscontrate regolari – sono almeno quarantamila;
 - b) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. a), comprese quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
 - c) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;
 - d) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.
5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:
 - a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 17, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;
 - b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
 - c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
 - d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.
6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed è comunicato, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, l'Ufficio di Presidenza delibera sulla validità della richiesta di referendum abrogativo. La deliberazione è trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di adozione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. Se la deliberazione dichiara la validità della richiesta, è trasmessa, entro lo stesso termine, anche alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare.
8. La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a quarantamila».

NOTA ALL'ART. 15

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 19 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 19 – Procedibilità definitiva del referendum

1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, entro trenta giorni successivi al ricevimento della deliberazione di regolarità di cui al comma 7 dell'art. 18, verifica:
 - a) se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum;
 - b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.
2. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione delibera l'improcedibilità del referendum.
3. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione verifica se le disposizioni rimaste in vigore devono essere sottoposte a referendum, procedendo, se necessario, alla eventuale modificazione del quesito. A tal fine la Commissione acquisisce, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, il parere e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
4. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Com-

missione riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti. A tal fine acquisisce, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, il parere e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

5. Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 risulta che la nuova disciplina modifica sostanzialmente la disciplina preesistente, la Commissione delibera l'improcedibilità del referendum.

6. Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 risulta che la nuova disciplina è sostanzialmente uguale alla disciplina preesistente, la Commissione decide la procedibilità del referendum, modificando per quanto necessario il quesito referendario.

7. Le decisioni di cui ai commi 2, 5 e 6 sono comunicate dal Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro adozione, ai soggetti di cui all'art. 15, comma 4, i quali provvedono alla comunicazione ed alla pubblicazione ivi previste».

NOTA ALL'ART. 16

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 20 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 20 – Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali

1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario come determinato dall'art. 14, devono essere trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in tutte le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali. Le deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.
3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito:
 - a) in caso di iniziativa esercitata da Consigli provinciali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del secondo Consiglio provinciale;
 - b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12.
4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.
5. Nelle deliberazioni i Consigli provinciali o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. I nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Consigli; in caso di difformità vale l'indicazione data dal Consiglio comunale o provinciale che ha presentato la prima deliberazione.
6. Ricevuta la prima deliberazione il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare. La Commissione svolge l'esame di ammissibilità entro i successivi trenta giorni, secondo quanto disposto dall'art. 15.
7. Dopo la deliberazione di ammissibilità, il responsabile del procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12 siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.
8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, vengano a mancare, prima della dichiarazione di ammissibilità del quesito, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 12».

NOTA ALL'ART. 17

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 21 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 21 – Indizione del referendum

1. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza che dichiarano la validità delle richieste di referendum abrogativo sono trasmesse, a cura del responsabile del procedimento, entro cinque giorni dalla loro adozione, al Presidente della Giunta regionale.
2. I referendum abrogativi si svolgono di norma in due tornate annuali. Il Presidente della Giunta:
 - a) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dal 1 luglio al 15 gennaio, decreta entro il 31 gennaio di ogni anno l'indizione del referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 16 maggio e il 30 giugno;
 - b) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio al 30 giugno decreta entro il 15 luglio di ogni anno l'indizione del referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra l'1 novembre e il 15 dicembre.
 Tra la data di indizione e la domenica in cui sono convocati gli elettori debbono decorrere almeno centoventi giorni.
3. Il decreto del Presidente della Giunta di svolgimento del referendum riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
4. Il decreto è pubblicato senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato al Commissario del Governo e al Presidente della Corte d'appello di Bologna ed è comunicato ai Sindaci e ai Presidenti delle commissioni elettorali circondariali.
5. Il Presidente della Giunta dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei Sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta.
6. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi 3, 4, e 5, che le consultazioni sui referendum concernenti provvedimenti regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 2. In tal caso restano valide, in quanto possibi-

le, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento del referendum; esse sono individuate con decreto del Presidente della Giunta».

NOTA ALL'ART. 18

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 22 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 22 – Concentrazione di istanze referendarie

1. Con il decreto di indizione del referendum, previsto dall'art. 21, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione per i procedimenti referendari d'iniziativa popolare, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia.
2. Il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione di cui al comma 1:
 - a) apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori;
 - b) stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo della sintesi del quesito referendario, ai fini di cui al comma 4 dell'art. 14.
3. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi 1 e 2 entro dieci giorni dalla richiesta».

NOTA ALL'ART. 19

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 25 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 25 – Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo

1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.
2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, stabilisce se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, ovvero se il referendum non ha più luogo.
3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione, stabilisce se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.
4. Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai commi 2 e 3, debba avere luogo, il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione, provvede, col decreto di indizione del referendum alla riformulazione del quesito referendario».

NOTA ALL'ART. 20

Comma 1

1) Il testo del comma 6 dell'articolo 30 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 30 – Proclamazione dei risultati
(omissis)

6. I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo».

NOTA ALL'ART. 21

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 32 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 32 – Dichiarazione di avvenuta abrogazione

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.
(omissis)».

NOTA ALL'ART. 22

Comma 1

1) La rubrica del Titolo III della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è la seguente:

«TITOLO III – Referendum consultivo facoltativo»

NOTA ALL'ART. 23

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 34 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 34 – Oggetto

1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione di referendum consultivi – a norma del comma 2 dell'art. 37, dello Statuto – tendenti a conoscere l'opinione della popolazione regionale, o di parte di essa, circa i principi, gli indirizzi o gli orientamenti:
 - a) di proposte di legge o di regolamenti regionali;
 - b) di proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale di competenza del Consiglio regionale, o della Giunta regionale, o del Presidente della Giunta regionale;
 - c) le proposte di mozioni o di risoluzioni che impegnino il Consiglio regionale, o la Giunta, o il Presidente della Giunta, all'adozione, secondo la rispettiva competenza, di atti legislativi, o regolamentari, o di provvedimenti amministrativi di interesse generale, indicandone i contenuti, i principi, gli indirizzi o gli orientamenti.
2. Possono formare oggetto di referendum solo le proposte che siano state regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio o del Regolamento interno della Giunta regionale, o che, in caso di provvedimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale, siano state regolarmente formalizzate».

NOTA ALL'ART. 24

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 35 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 35 – Richiesta di referendum consultivo

1. La richiesta di referendum consultivo per gli atti di cui all'art. 34 può essere presentata esclusivamente:
 - a) dai titolari del diritto di iniziativa, di cui all'art. 27 dello Statuto, per le proposte di legge regionale e per le mozioni o risoluzioni, di cui alla lett. c) dell'art. 34, riguardanti atti legislativi regionali;
 - b) dai consiglieri regionali e dalla Giunta regionale, per le proposte di tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) dal Presidente della Giunta, sentita la Giunta, e dalla Giunta regionale, rispettivamente per le proposte di provvedimenti di competenza del Presidente e della Giunta.
2. Se la richiesta di referendum riguarda proposte di provvedimenti amministrativi destinati ad avere effetti diretti solo su una parte del territorio regionale, o mozioni o risoluzioni riguardanti tali provvedimenti, i richiedenti indicano il territorio la cui popolazione dovrà essere chiamata ad esprimersi.
3. La richiesta di referendum consultivo contiene, oltre alle eventuali indicazioni di cui al comma 2:
 - a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
 - b) il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 14, in quanto compatibili.
4. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo da parte dei cittadini, a norma della lett. a) del comma 1, si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare ha facoltà di modificare o riformulare il quesito, ove lo ritenga necessario a fini di chiarezza e di univocità, nel rispetto delle intenzioni dei richiedenti.
5. Nel caso di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio, dopo la deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza a norma dell'art. 9, cura l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio della richiesta di referendum consultivo.
6. La presentazione al Consiglio regionale della proposta di referendum consultivo sospende il procedimento di esame e di approvazione degli atti cui la proposta si riferisce. Il Consiglio regionale delibera sulla proposta di referendum entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno generale».

NOTA ALL'ART. 25

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 36 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 36 – Indizione del referendum

1. La deliberazione consiliare che approva la richiesta di referendum consultiva è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Giunta.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centotrenta giorni dal giorno del decreto di indizione. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno, specie se il referendum concerne vasti ambiti territoriali o un numero molto alto di elettori, se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali. Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresì, quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 24».

NOTA ALL'ART. 26

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 37 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 37 – Procedimento elettorale

1. Se il referendum riguarda la popolazione complessiva di almeno due province, si osservano le disposizioni del Capo II del Titolo II in ordine alla costituzione degli uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami. Negli altri casi l'Ufficio provinciale, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 27, appena ricevuti i verbali di tutti gli uffici elettorali di sezione e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla proposta oggetto del referendum.
2. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.
3. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione».

NOTA ALL'ART. 27

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 38 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 38 – Esito del referendum ed efficacia

1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum stesso. L'atto di approvazione definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del contenuto dell'atto rispetto all'esito del referendum. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione consiliare referente».

NOTA ALL'ART. 28

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 39 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 39 – Concorrenza di proposte

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento presentate dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso».

NOTA ALL'ART. 29

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 45 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 45 – Responsabile del procedimento consiliare

1. Il Direttore generale del Consiglio regionale è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale che la legge affida all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del procedimento il Direttore generale.

3. Il Direttore generale organizza lo svolgimento delle attività a lui incombenti a norma della presente legge anche acquisendo, ove occorra, con propria determinazione, risorse e servizi esterni all'apparato consiliare ed impegnando e liquidando le spese relative».

NOTA ALL'ART. 30

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 50 del Titolo V della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 50 – Abrogazione

1. È abrogata la L.R. 25/10/1997, n. 35. Restano comunque salve le modifiche, le sostituzioni e le abrogazioni da essa disposte».

NOTE ALL'ART. 31

Comma 1

1) Il testo del comma 2 dell'articolo 3 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 3 – Limiti

(omissis)

2. L'iniziativa non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio. Per iniziativa si intende il deposito del testo della proposta a norma dell'art. 5».

Comma 2

2) Il testo del comma 1 dell'articolo 4 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 4 – Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa popolare

1. I cittadini che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura consiliare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture del Consiglio e della Giunta regionale.

(omissis)»

Comma 3

3) Il testo dell'alinnea del comma 1 dell'articolo 5 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 5 – Esercizio dell'iniziativa popolare

1. Al fine di esercitare l'iniziativa popolare, tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori dell'iniziativa stessa, depositano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

(omissis)»

Comma 4

4) Il testo del comma 2 dell'articolo 5 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 5 – Esercizio dell'iniziativa popolare

(omissis)

2. La data del deposito di cui al comma 1, e le date di tutti gli altri depositi previsti dalla presente legge, sono preventivamente concordate dai promotori con il Direttore generale del Consiglio, responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 45, nel rispetto dei singoli termini previsti dalla legge.

(omissis)»

Comma 5

5) Il testo del comma 1 dell'articolo 24 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 24 – Periodi di sospensione del referendum

1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente Capo, relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:

- nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
- in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
- nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardino almeno la metà dei comuni e delle province della Regione o interessino comunque la metà degli elettori della Regione.

(omissis)»

Comma 6

6) Il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 29 – Operazioni di scrutinio

(omissis)

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano:

- un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale;

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 32

Comma 1

1) Il titolo della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34, è il seguente: **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum**.

Comma 2

2) Il testo degli articoli che costituiscono il Titolo IV della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum**, è il seguente:

«TITOLO IV
COMMISSIONE PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI
E D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 40

Istituzione della Commissione
per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare

1. È istituita la Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, quale organo autonomo ed indipendente della Regione incaricato di giudicare l'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e – ai sensi del comma 5 dell'art. 36, dello Statuto regionale – l'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativi, e di rendere i pareri previsti dalla presente legge.

2. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della Commissione sono rieleggibili una sola volta. Al rinnovo della Commissione si procede almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 41

Composizione ed elezione della Commissione

1. La Commissione è composta dal difensore civico regionale, che la presiede, e da sei membri eletti dal Consiglio regionale, secondo le modalità di cui al comma 3, tra persone che siano in possesso di qualificate e documentate competenze in campo giuridico e che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere regionale.

2. Non possono far parte della Commissione:

- coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti o in movimenti politici, o siano in atto titolari delle medesime cariche;
- coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari o componenti di organi regionali, o siano stati nominati a qualsiasi carica da parte di organi regionali, o siano in atto titolari di tali cariche;
- coloro che intrattengano con la Regione, o che nei cinque anni precedenti abbiano intrattenuto, anche per il tramite di persone giuridiche o soggetti collettivi di cui fossero amministratori o soci o collaboratori, rapporti professionali o di consulenza o comunque di prestazione di lavoro, ad eccezione dei dipendenti regionali in quiescenza.

3. Il Consiglio elegge i componenti della Commissione per i procedimenti refe-

rendari e d'iniziativa popolare a voto segreto. Ogni consigliere vota due nomi; risultano eletti i sei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti che per qualsiasi causa cessino anticipatamente dalla carica sono sostituiti seguendo la graduatoria risultante dai voti espressi dal Consiglio; a parità di voti prevale il più anziano di età. Nel caso in cui ciò non risulti possibile, come pure nel caso in cui la Commissione perda contemporaneamente metà dei componenti elettivi, si procede al rinnovo integrale della Commissione.

5. Ove si verifichi il sopravvenire di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'interessato è tenuto a darne immediata notizia al Presidente della Commissione. Il Presidente trasmette l'informazione al Presidente del Consiglio regionale, che investe l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per l'apertura del procedimento di decadenza. La decadenza è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, al quale compete anche avviare e concludere gli eventuali procedimenti di revoca.

6. Ai componenti la Commissione sono dovuti i compensi stabiliti annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa generale sulle nomine di competenza regionale.

Art. 42

Elezione del vicepresidente della Commissione

1. L'avvenuta elezione della Commissione è comunicata al difensore civico, che provvede alla convocazione di insediamento. In tale occasione, la Commissione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 43

Sede e strutture di servizio

1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare ha sede presso il difensore civico della Regione Emilia-Romagna.

2. Il difensore civico assicura il buon andamento dell'attività e dei lavori della Commissione consultiva mettendo a sua disposizione il personale e le attrezzature necessarie.

Art. 44

Sedute e deliberazioni della Commissione

1. I componenti della Commissione sono tenuti a partecipare a tutte le sedute. Le assenze a più di tre sedute senza giustificato motivo, a giudizio del Presidente della Commissione, comportano la decadenza dalla carica. La decadenza è proposta

dal Presidente della Commissione, ed è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

2. Il Presidente della Commissione stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle sedute, nonché, sentita la Commissione, le modalità di convocazione delle sedute.

3. Il Presidente nomina un relatore per ogni argomento sottoposto alla Commissione.

4. La Commissione delibera validamente con la presenza di quattro componenti, compreso il Presidente, ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Nell'esercizio delle proprie funzioni consultive, la Commissione è tenuta a sentire i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 13 e ad acquisire le loro osservazioni e memorie scritte, dando atto del loro esame e della loro rilevanza nel testo dell'atto consultivo.

6. I componenti della Commissione non possono astenersi o non prendere parte alla votazione. I commissari che dissentono dalla decisione della Commissione possono presentare relazioni dissenzienti, che vengono allegate alla deliberazione.

7. La Commissione può disciplinare il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti».

Comma 3

3) Il testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 48 – Spese

1. Fanno carico al bilancio della Regione:

(omissis)

c) le spese per i compensi ai componenti della Commissione consultiva di cui all'art. 40;

(omissis)».

4) Il testo dell'articolo 50 della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum** è il seguente:

«Art. 50 – Abrogazione

1. È abrogata la L.R. 25/10/1997, n. 35. Restano comunque salve le modifiche, le sostituzioni e le abrogazioni da essa disposte».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.